

“PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA 2020”

FAQ

D.1. Cosa si intende per “...sia o sia stato coordinatore di almeno 2 Progetti RSI che abbiano ricevuto un finanziamento tramite una procedura competitiva da parte di una organizzazione diversa dall’OdR di appartenenza”? Quali sono i progetti considerati ammissibili? Esiste un elenco? L’aver coordinato una parte di un Progetto può essere considerato valido?

R.1. L’articolo 1 alla lettera b) prevede che “*Tutti i **Progetti RSI** devono ...individuare un partecipante al gruppo di ricerca quale coordinatore tecnico scientifico del **Progetto RSI** che, alla data della **Domanda**:*

- *sia un **Dipendente a tempo indeterminato dell’OdR Beneficiario** e, in caso di **Progetti** realizzati in aggregazione, dell’**OdR Mandatario**. Il coordinatore può essere un **Dipendente** anche a tempo determinato purché assuma l’impegno di coordinare il **Progetto RSI** per tutta la sua durata;*
- *abbia almeno 5 anni di esperienza di ricerca scientifica e abbia o stia coordinando almeno due **Progetti RSI** che hanno ricevuto un finanziamento tramite una procedura competitiva da parte di una organizzazione diversa dall’**OdR** di appartenenza. Nel caso il coordinatore abbia o stia coordinando un unico **Progetto RSI** che ha ricevuto un finanziamento di cui sopra, deve avere almeno 10 anni di esperienza di ricerca scientifica;”*

Non esiste un elenco di Progetti o di procedure competitive, e la valutazione dei singoli casi è rimessa al Nucleo di Valutazione. A livello generale si può osservare che:

- per Progetto RSI l’Avviso intende quello così definito dall’art. 25 del RGE (Reg.(UE) 651/2014) anche mediante le rilevanti definizioni di cui all’art. 2, in particolare quelle di “Ricerca Fondamentale”, “Ricerca Industriale” e “Sviluppo Sperimentale”. Non rientrano in tale tipologia gli investimenti per le Infrastrutture di Ricerca di cui al successivo articolo 26 del RGE (e, ad esempio, gli investimenti finanziati con gli Avvisi POR Lazio “Infrastrutture Aperte di Ricerca” e Infrastrutture di Ricerca PNIR”);
- avere coordinato una parte di un Progetto RSI può essere considerato dal Nucleo di Valutazione equivalente ad avere coordinato un Progetto RSI, soprattutto qualora tale parte abbia un valore e una complessità paragonabile ai Progetti RSI oggetto dell’Avviso;
- per finanziamenti assegnati tramite una procedura competitiva si intende quelli assegnati mediante una procedura aperta, pubblicizzata e trasparente (un avviso, una *call* o assimilabili) e la cui selezione sia avvenuta in modo non discriminatorio (sulla base di criteri predefiniti e da parte di valutatori privi di conflitti di interessi con i partecipanti). Tutti i finanziamenti gestiti direttamente dalla UE o sue istituzioni debbono rispettare tali requisiti stabiliti dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, ma anche da quello precedentemente vigente.

Nel documento da allegare al Formulario secondo il modello G1 allegato all'Avviso è richiesto che il coordinatore fornisca talune informazioni tali da consentire al Nucleo di Valutazione di riscontrare quanto dichiarato ("Denominazione Progetto RSI finanziato", "Importo finanziamento", "Estremi procedura competitiva", "Data di concessione del finanziamento" e "Organizzazione che ha concesso il finanziamento"), ma ovviamente il coordinatore può fornire ulteriori informazioni e produrre ulteriore documentazione;

- per organizzazione diversa dall'OdR di appartenenza si intende qualsiasi soggetto, anche di diritto privato o straniero, diverso dall'Università, Ente di Ricerca o altra entità legale che è il datore di lavoro del candidato coordinatore e che abbia assegnato un finanziamento tramite una procedura competitiva al Progetto RSI coordinato da tale candidato.

D.2. Un dipendente a tempo indeterminato che lavora per un Istituto di ricerca fuori dalla regione Lazio, può collaborare con un gruppo di ricerca che ha sede nel Lazio? Se sì, ai fini della rendicontazione, il suo costo è ammissibile?

R.2. L'articolo 1 alla lettera b) prevede che *"Tutti i Progetti RSI devono ...riguardare attività realizzate nelle Sedi Operative degli OdR Beneficiari ubicate nel Lazio e da Dipendenti che ivi prestano la propria attività lavorativa; sono fatte salve specifiche attività da svolgere altrove per motivate necessità tecniche, se preventivamente rappresentate e motivate nel Progetto e successivamente approvate in fase di valutazione ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso"*.

La partecipazione di un collaboratore il cui costo non è oggetto di rendicontazione è sempre consentita. Affinché il suo costo possa essere oggetto del contributo ed anche al fine di rispettare la composizione del Gruppo di Ricerca di cui alla lettera a) del medesimo art. 1, il Dipendente dell'OdR Beneficiario deve prestare la propria attività lavorativa in una delle sue Sedi Operative (come da documentazione valida ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, INAIL o assimilabile), ove non si rientri nelle eccezioni motivate ed approvate dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso.

Valgono ovviamente le norme generali applicabili ai datori di lavoro per i trasferimenti dei propri dipendenti nelle proprie sedi operative e anche quelle specifiche previste dall'Avviso per la messa a disposizione per il Progetto di Dipendenti di un altro datore di lavoro.

D.3. Rientra nella definizione di Dipendente quello oggetto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa?

R.3. Per Dipendente l'Avviso intende tutte le persone fisiche per le quali in Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto d'imposta.

D.4. Se una persona fisica, appartenente ad una Università, partecipa al progetto in forma di aggregazione e non ricopre il ruolo di coordinatore, può la stessa persona fisica partecipare ad un secondo progetto sempre sotto forma di aggregazione? E in tal caso può essere identificato come coordinatore del progetto?

R.4. L'articolo 1 alla lettera b) prevede che *"Tutti i Progetti RSI devono essere realizzati da un gruppo di ricerca (Destinatario) composto da almeno 4 persone fisiche appartenenti ad almeno 2 diversi OdR. Ogni persona fisica può partecipare ad un unico gruppo di ricerca e quindi realizzare un unico Progetto RSI"*

Non è quindi possibile che la stessa persona fisica partecipi a due Progetti, indipendentemente dal fatto che sia coordinatore o meno.

D.5. Due diversi Istituti del CNR sono considerati due OdR?

R.5. L'articolo 2 precisa che *“per **OdR** si intende la persona giuridica (università, ente di ricerca, etc.) e non le sue articolazioni funzionali ancorché dotate di una relativa autonomia (dipartimenti, facoltà, altro).”*

Due diversi Istituti del CNR non sono quindi due diversi OdR.

D.6. Una impresa (PMI) del Lazio deve essere già presente nell'unità di ricerca che richiede il finanziamento e il cui proponente, come da bando deve appartenere a un OdR?

R.6. L'articolo 2 stabilisce che *“I Beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso sono esclusivamente gli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) come definiti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato”.*

Non risulta quindi che una impresa debba essere già presente nell'unità di ricerca che richiede il finanziamento, né che sia una PMI, né che sia del Lazio. La sua partecipazione al Progetto (fermo restando che non può essere beneficiaria del contributo previsto dall'Avviso) risulta peraltro difficilmente compatibile con il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Si vedano anche le successive 2 domande e relative risposte.

D.7. Le imprese interessate alla successiva valorizzazione dei risultati raggiunti con il Progetto RSI devono essere necessariamente imprese ubicate nel Territorio della Regione Lazio o possono essere ubicate in altra regione italiana?

R.7. L'Articolo 1 dell'Avviso alla lettera e) prevede nel primo periodo che *“Tutti i Progetti RSI devono ... individuare la tipologia di Imprese potenzialmente interessate e quindi prevedere la realizzazione di una attività di indagine per individuare le Imprese interessate alla successiva valorizzazione dei risultati raggiunti con il Progetto RSI.”*

Non è quindi un requisito di ammissibilità del Progetto che le imprese potenzialmente interessate siano del Lazio.

D.8. Se ad un'impresa viene affidato un servizio necessario alle finalità del Progetto, la stessa impresa può anche essere individuata come portatrice di interesse per la successiva valorizzazione dei risultati del Progetto?

R.8. L'Articolo 1 alla lettera e) prevede nel secondo periodo che *“Le successive collaborazioni e trasferimenti di tecnologie alle Imprese devono avvenire a prezzi di mercato, evitando il riconoscimento a tali Imprese di vantaggi economici indiretti che si configurino come Aiuti di Stato irregolari, e quindi applicando i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e non distorsione della libera concorrenza e le migliori prassi europee”.*

Si rammenta che i soggetti che sono prevalentemente finanziati da risorse pubbliche e senz'altro i soggetti di diritto pubblico quali le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca, devono rispettare le norme in materia di aiuti di Stato a prescindere dai progetti finanziati dal presente Avviso. Tra le migliori prassi europee si segnala [“State Aid in Research, Development & Innovation: A Guide for Universities”](#).

D.9. I servizi di consulenza previsti tra i costi ammissibili possono essere prestati anche da un'azienda oppure solamente da altri Organismi di Ricerca?

R.9. L'avviso non prevede da chi devono essere forniti i servizi di consulenza, che quindi possono essere fornito da chiunque. Resta fermo che qualunque costo deve essere acquistato a prezzi di mercato e seguendo le procedure applicabili all'OdR Beneficiario.

D.10. Le imprese appartenenti ai "Settori esclusi" non possono manifestare interesse per la successiva valorizzazione dei risultati raggiunti?

R.10. L'Avviso non prevede il sostegno alla successiva fase di valorizzazione dei risultati raggiunti con il Progetto RSI finanziato, pertanto le sue previsioni non si applicano a tale successiva fase. Tuttavia si osservi che è il Progetto RSI che non deve riguardare tali settori di attività economica esclusi, ad esempio non è comunque ammissibile un Progetto i cui risultati possono trovare applicazione nel solo settore di attività economica della fabbricazione di armi e munizioni, nel solo settore dell'agricoltura primaria, ecc.